



## CMS Newsletter Italia

### Le Nuove Linee Guida della Banca d'Italia sulla gestione degli NPL da parte delle banche *less significant*

**in** LinkedIn  
**LN** Law-Now  
**RZ** RegZone

Con le Linee Guida del gennaio 2018, la Banca d'Italia ha pubblicato le proprie indicazioni non vincolanti sulle *best practices* in tema di **gestione dei non-performing loans (NPL)**. Le linee guida sono rivolte a gruppi bancari e banche "stand-alone", qualificati come "*less significant*" (soggetti, quindi, che ricadono sotto la vigilanza delle autorità nazionali competenti).

Con "*non-performing loans*" si intendono le attività finanziarie "deteriorate" che la Circolare n. 272 di Banca d'Italia definisce quali le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e "fuori bilancio" (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori, che ricadono nella categoria "*non-performing*" come definita nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Si è a lungo discusso sulla presunta relazione tra prestiti deteriorati e dinamica del credito, e anche il Meccanismo Europeo di Stabilità, nel proprio *Annual Report 2015*, ha collegato la capacità di erogazione delle banche all'elevato numero di NPL posseduti. Sul punto, la Banca d'Italia ha recentemente pubblicato la **Nota di stabilità finanziaria e vigilanza n. 12 del 9 aprile 2018**, che da un lato ha ribadito che elevate quantità di NPL possano influenzare la dinamica del credito, seppure solo indirettamente, posto che l'istituto verrebbe percepito come relativamente rischioso e potrebbe avere difficoltà nell'accesso a liquidità e mercato, ma al contempo ha precisato che ciò avviene solo allorquando l'istituto è effettivamente considerato debole e che, quindi, l'effetto degli NPL potrebbe essere neutralizzato nel caso di banche profittevoli o sufficientemente capitalizzate.

Quale che sia la percezione degli NPL e la loro reale incidenza sulla concessione di nuovi finanziamenti, l'impulso ad una gestione maggiormente attiva dei crediti deteriorati era stato già fornito dalla BCE con le proprie Linee Guida del marzo 2017, rivolte alle banche "*significant*" (quelle, cioè, che ricadono sotto la vigilanza diretta della BCE) e attraverso le quali, in particolare, si perseguivano strategie rivolte a ridurre le esposizioni di NPL e ad introdurre sistemi informativi appropriati.

Le Linee Guida della Banca d'Italia si pongono in sostanziale continuità con l'approccio della BCE, prevedendo al contempo alcune modifiche in funzione delle esigenze di maggiore semplicità delle banche *less-significant*.

Per quanto attiene alla strategia di gestione degli NPL, le banche (la capogruppo, nel caso di gruppi bancari) dovranno predisporre **piani operativi** di breve (1 anno) e medio-lungo (3/5 anni) periodo, finalizzati a definire gli obiettivi di chiusura delle posizioni e le relative azioni da intraprendere a tal fine, con previsione di possibile segmentazione dei portafogli per prevedere trattamenti appropriati in ragione, ad esempio, della tipologia della clientela o della rilevanza della posizione.

Un peso determinante nella gestione degli NPL viene attribuito nelle Linee Guida ai processi strategici e gestionali aziendali, attraverso la definizione di corretti piani industriali e l'implementazione di processi di riorganizzazione interna con investimenti in IT e risorse umane ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati.

La Banca d'Italia potrà richiedere alle banche con elevati livelli di NPL di fornire i piani operativi descritti e i relativi aggiornamenti annuali, dei quali valuterà l'adeguatezza.

Nel caso in cui le banche ritengano che la strategia individuata non possa portare a una efficace riduzione degli NPL nel medio-lungo termine, la Banca d'Italia si aspetta che tale circostanza venga riflessa in adeguati livelli di copertura, riservandosi al contempo la possibilità di applicare misure volte a preservare la stabilità finanziaria, assicurando la copertura dei rischi derivanti da livelli di NPL elevati e a incentivare ulteriormente la realizzazione degli obiettivi di riduzione.

Un altro aspetto essenziale delle Linee Guida è la previsione volta a incentivare le banche a disporre di una adeguata **base dati informatica** in cui registrare e gestire i dati rilevanti sugli NPL, anche e soprattutto per verificare la performance dell'attività di gestione, nonché per consentire più agevoli analisi da parte di investitori interessati ad acquistare quote di portafogli di NPL (posto che la cessione sul mercato rappresenta di fatto la principale modalità per ridurre il numero di NPL).

È infatti noto che uno dei principali ostacoli alla dismissione di NPL è costituito dall'asimmetria informativa tra acquirente e banca cedente, che ha riflessi rilevanti anche sulla determinazione del prezzo di cessione.

\* \* \* \* \*

Le Linee Guida contengono specifici capitoli dedicati alle misure di governance, di concessione, di classificazione, di *write-off* e di valutazione delle garanzie immobiliari.

Relativamente alla **governance**, viene previsto un necessario coinvolgimento dell'organo con funzione di supervisione strategica nel monitoraggio della strategia di gestione degli NPL, che dovrà definire il predetto piano operativo, valutando almeno trimestralmente i progressi rispetto agli obiettivi prefissati. In aggiunta, tale organo sarà chiamato a stabilire i criteri di classificazione e valutazione degli NPL, garantendone la comprensione da parte del personale e individuando le unità interne responsabili delle varie attività e verificando che siano limitati i margini di discrezionalità dei soggetti coinvolti nella classificazione, valutazione e gestione degli NPL.

Al contempo, le banche dovranno adottare presidi per assicurare che le posizioni deteriorate siano gestite in maniera tempestiva e appropriata con lo scopo di evitare conflitti di interesse, distinguendo tra le diverse fasi di vita di un'esposizione creditizia anomala (ritardi sino a 90 giorni, sconfinamenti non rilevanti, posizioni da liquidare, ecc.).

Per perseguire i descritti obiettivi, alle banche viene raccomandato di formalizzare procedure di individuazione delle diverse azioni da intraprendere in caso di deterioramento di posizioni di rischio, che tengano conto dei criteri di classificazione, valutazione e gestione, dei soggetti coinvolti e dei processi decisionali. Parimenti si renderà necessaria l'adozione di un adeguato sistema di preavviso, che includa indicatori di andamento del rapporto da monitorare almeno mensilmente, basati su dati interni (quali i giorni di scaduto) ed esterni (quali i dati di bilancio o quelli ottenuti dalla Centrale Rischi).

Per quanto attiene alle **misure di concessione (forbearance)**, le relative azioni sono approvate dalle banche se ritenute idonee a massimizzare i recuperi attesi sulle esposizioni nei confronti di debitori in difficoltà finanziaria, tenendo presente che l'adozione di misure non deve rappresentare un espediente per ritardare la classificazione di esposizioni creditizie tra quelle deteriorate.

In merito alla **classificazione** dei rischi, le banche dovranno definire criteri per il conteggio dei giorni di scaduto delle esposizioni e stabilire un elenco di indicatori e soglie per determinare la classificazione a inadempienza probabile, così come già previsto nelle Linee Guida della BCE. Al contempo, le banche dovranno definire criteri applicativi per l'individuazione, classificazione e rientro delle esposizioni oggetto di concessioni, sulla base di linee guida interne volte a determinare quando l'esposizione vada classificata come possibile oggetto di concessioni, come deteriorata o come non più passibile di concessioni.

In tema di **write-off**, viene richiesto alle banche di definire i criteri per individuare le posizioni le cui rettifiche di valore specifiche vengono determinate in maniera forfetaria, individuando altresì le metodologie e parametri da utilizzare per la stima dei relativi accantonamenti. Inoltre, le banche dovranno stabilire i criteri per stimare le potenziali perdite derivanti dalle esposizioni in forma di garanzie e impegni, sulla base di flussi di cassa previsionali o fattori di conversione determinati sulla base delle esperienze storiche registrate. La cancellazione contabile delle esposizioni sarà possibile quando non si hanno più ragionevoli aspettative di recuperare l'attività finanziaria, e per l'importo giudicato irrecuperabile.

Infine, in riferimento alla valutazione delle **garanzie immobiliari** escusse nell'ambito dell'attività di recupero dei crediti, viene in primo luogo previsto che quando le garanzie siano *rilevanti* (sebbene non sia fornita una definizione di "rilevanza"), gli obiettivi di gestione degli NPL previsti nei relativi piani dovranno riguardare e comprendere anche tali asset.

A tal fine le banche dovranno predisporre e formalizzare procedure idonee a garantire la disponibilità di valutazioni complete, aggiornate e accurate, e in tal senso le Linee Guida raccomandano alle banche di avvalersi di periti interni o esterni indipendenti, evitando l'eccessiva concentrazione di valutazioni in capo a pochi soggetti, di aggiornare il valore degli immobili posti a garanzia dell'esposizione quando questa viene classificata come NPL, e successivamente aggiornare tale valore con cadenza almeno annuale fino a che l'esposizione è classificata come deteriorata. Stime sul valore degli immobili su base statistica saranno possibili esclusivamente per esposizioni dal valore lordo non superiore ad Euro 300.000.

Le Linee Guida rappresentano quindi un ulteriore "suggerimento" alle banche italiane allo scopo di raggiungere una strategia adeguata di gestione degli NPL che possa portare ad un miglioramento degli indici di solidità degli enti creditizi, se si considera che, secondo un recente test messo a punto dell'Area studi Mediobanca, 173 banche italiane (pari al 41,8% del totale) hanno rivelato una percentuale di *non performing loans* superiore al 20% del totale degli impieghi alla clientela (*Npl ratio*).

**Paolo Bonolis**  
Partner

paolo.bonolis@cms-aacs.com

**Gianfabio Florio**  
Associate

gianfabio.florio@cms-aacs.com

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

The views and opinions expressed in CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter are meant to stimulate thought and discussion. They relate to circumstances prevailing at the date of its original publication and may not have been updated to reflect subsequent developments. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter does not intend to constitute legal or professional advice. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter is CMS property.

**CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni** è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

**Uffici CMS:** Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznań, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Teheran, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

cms.law

Se non desiderate ricevere in futuro questa email [Cliccare qui](#)  
If you do not wish to receive any future e-mails [Click here](#)